



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n.

53

Del

25/07/2007

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

L'anno duemilasette addi venticinque del mese di Luglio
alle ore 20.30 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avvisi, prot. n. 16571 del 28/06/2007, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55, n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
-------------	----------	---------

1) CARUSO ORAZIO		X
2) SCALIA GIOVANNA MARTA	X	
3) GALAZZO GIOVANNI		X
4) SCUDERI GIANPIERO		X
5) LO FARO GIUSEPPE	X	
6) BOTTINO DARAKHSHAN G.MORTAZA	X	
7) SAPIENZA CARMELO	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) CARBONE ANTONINO	X	
10) GULLOTTO CESARE	X	
11) FIAMINGO GIUSEPPE	X	
12) BATTIPAGLIA PATRICK		X
13) ALLEGRA SALVATORE	X	
14) CANNATA AGATINO	X	
15) BRANCATO GIUSEPPE FEBRONIO		X
16) ALARIO GIOVANNI	X	
17) DI MAURO ROSALBA	X	
18) ANASTASI GIUSEPPE		X
19) BARRESI GAETANO	X	
20) FIORENZA SANDRA	X	

Presenti	Assenti
14	6

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____
_____ Art. _____ Spese per _____

Somma stanziata €.

Aggiunta per storni €.
€.

Dedotta per storni €.
€.

Impegni assunti €.

Fondo disponibile €.

Visto ed iscritto al n. _____ del
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di €

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €.

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. _____ Carbone Antonino

Partecipa il Segretario _____ Scarcella Dott. Vincenzo

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri

Lo Faro - Sapienza - Bottino

Sezione _____ ordinaria.

La seduta è pubblica

Il Presidente

Procede a dare lettura della lettera trasmessa dall'Assessore alla Cultura Dott. Abate, ad oggetto: << Riunione del Consiglio Comunale>>.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio alla trattazione del seguente oggetto: << Approvazione Piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici>> a prosecuzione della seduta precedente, sospesa e rinviata perché si era reso necessario chiarire alcuni punti dell'argomento medesimo.

Il Presidente procede a dare lettura dell'allegato emendamento presentato sull'argomento da n. 9 Consiglieri.

Il Segretario Comunale dichiara che il suddetto emendamento verrà sottoposto al Dirigente del Settore interessato per i dovuti chiarimenti.

Entra il Consigliere Scuderi. Presenti N° 15.

Il Presidente, su invito del Consigliere Scalia, procede alla lettura dei nomi dei firmatari dell'emendamento e successivamente invita il Dirigente alla Fiscalità locale e Commercio Rag. Tumino ad esprimere il suo parere in merito all'emendamento presentato.

Il Dirigente Rag. Rosanna Tumino dichiara di esprimere il proprio parere favorevole sull'emendamento, in quanto non viene toccato il numero di autorizzazione già previste, ma si sta garantendo la possibilità ai Centri commerciali già esistenti o che si insedieranno in seguito, di avere ciascuno una sola autorizzazione e questo per

evitare il concentramento di più autorizzazioni in un solo Centro commerciale e l'impossibilità per altri Centri commerciali di poter ottenere tali autorizzazioni.

Il Consigliere Scuderi chiede di rileggere il testo dell'emendamento presentato.

Il Dirigente Rag. Rosanna Tumino procede a dare lettura del suddetto emendamento.

Il Consigliere Scuderi chiede se l'emendamento è compatibile con la legge.

Il Dirigente rag. Rosanna Tumino dichiara che l'emendamento di che trattasi è compatibile con la legge, in quanto non viene toccato il numero complessivo delle autorizzazioni già previste nel Piano Comunale, in ogni caso, ribadisce che, è da tenere in considerazione il limite dei 350mq che bisogna rispettare per evitare che una grande struttura faccia incetta di tutte le autorizzazioni a discapito di altri e quindi evitare concentrazioni delle stesse autorizzazioni nell'ambito di un Centro commerciale a discapito di medie strutture.

Il Consigliere Scuderi dichiara che, comunque, questo non può avvenire, perchè deve essere rispettata la distanza minima.

Il Dirigente Rag. Rosanna Tumino ribadisce che essendo i Centri commerciali strutture molto grandi, le distanze di 350 mq vengono ampiamente rispettate dall'una all'altra ala.

Il Consigliere Scuderi dichiara : << Sig. Presidente, devo dire che, secondo me, anche se la ragione può essere comprensibile di restringere la possibilità dell'esercizio di questa attività solo ad un soggetto, quindi, ad una sola autorizzazione, è anche vero che, è volere nascondere quello che è il vero problema, il vero problema non è consentire un'autorizzazione all'interno di un Centro

commerciale, probabilmente, il vero problema è chiedersi se è opportuno che nascano tutte queste grandi strutture commerciali a danno dei singoli esercenti, è un problema di scelta politica che non si risolve con l'unica autorizzazione all'interno di un Centro, piuttosto evitare che tutte queste medie, grandi strutture di vendita, anche se nella logica dell'economie di scala, di fatto, diano un diverso senso ed una diversa morfologia a quella che è l'economia di un paese che è stato sempre commerciale per la vendita al minuto e caratterizzato da una distribuzione molto più capillare, con strutture piccole di vendita, adesso questo, non certo l'edicola, ma la nascita del Centro commerciale, a cui evidentemente è stato dato un nulla osta, oltre che una autorizzazione comunale, pone un problema di una diversa logica ed una diversa filosofia di distribuzione delle attività commerciali, quindi, se non si ravvede la necessità di limitare la nascita di questi grandi Centri, non vedo perché si debba ravvisare all'interno di un Centro commerciale così grande che pone altri problemi, secondo me, molto più gravi di quello della concorrenza fra un'edicola ed un'altra, fra l'altro accessoria, non mi sembra molto sensato limitarne l'autorizzazione solo ad una possibilità.>>

Il Presidente si dichiara d'accordo con il Consigliere Scuderi, ma ribadisce che, l'argomento non è trattabile questa sera.

Il Consigliere Scuderi precisa che parla in funzione dell'emendamento presentato.

Il Presidente ribadisce: << Consigliere Scuderi, ci sono altri problemi che riguardano l'esistenza di questi Centri commerciali, non mi ricordo se abbiamo un Piano viario,

perché la creazione di tutti questi Centri comporterà anche un traffico caotico nel nostro territorio.>>

Il Consigliere Scuderi dichiara : << Io personalmente sono sempre stato favorevole ad una libera concorrenza di un'economia di mercato, per me, il contingentamento di un'attività è sempre un'anomalia nell'ambito di un mercato ed anche in questo caso lo è.>>

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano il superiore emendamento che viene approvato con N° 12 voti favorevoli, N° 1 voto contrario (Scuderi) e N° 2 astenuti (Bottino – Di Mauro).

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di delibera in oggetto per come integrata dal superiore emendamento.

Il Consigliere Bottino dichiara di non trovarsi d'accordo a procedere alla votazione della proposta di delibera senza trattare ulteriormente l'argomento, perché ha ancora dei dubbi e quindi, altrimenti, non aveva senso rinviare la seduta.

Il Presidente dichiara: << in 15 giorni chi aveva qualche dubbio ha avuto modo di chiarirlo, personalmente ho chiesto ulteriore documentazione riguardo le leggi che si riferiscono alla materia ed ho appurato che la cosa va bene così come era prospettata e quindi non avendo niente da dire, non penso che veniamo qui a perdere tempo.>>

Il Consigliere Di Mauro dichiara : << io prendo atto e sono contenta che Lei ha chiarito i problemi, però io vorrei che si leggesse il verbale della seduta precedente anche perché così ne veniamo tutti a conoscenza>>

IL Presidente ribadisce che essendo in fase di votazione questo non è possibile.

Regio della delibrazione Comunale N°53 del 15/7/2007

I sottoscritti Consiglieri Comuni in merito alla proposta di deliberazione avente all'oggetto: " Approvazione Piano Comunale di localizzazione ottimale di vendita di giornali quotidiani e periodici" propongono il seguente EMENDAMENTO :

All'art. 21 del Piano Comunale dopo la tabella riportante la previsione dei nuovi punti vendita inserire :

"Al fine di evitare concentrazioni di edicole nei diversi luoghi , nei centri commerciali e nelle medie strutture già esistenti e/o che si andranno ad insediare nel Territorio è consentito il rilascio di una sola autorizzazione di apertura di punto vendita non esclusivo per ciascuna struttura commerciale."

Pore u Lavaleve
Orum

Cons. H. H.
C. R. P. P.
L. R. P.
G. P. H. P.
G. P. H. P.
G. P. H. P.
G. P. H. P.
G. P. H. P.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE Fisc. Loc. - Com.

UFFICIO Comune

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Comunale
di localizzazione dei punti
ottimali di vendita di fiori e
quotidiani e periodici

ELENCO ALLEGATI: 1) Piano Comunale
2) Relazione Programmatica
3) Elenco Vie
4) Piano Planimetrico
5) Nota popolazione residente
6) Cir. An. n° 6 del 8-2-07
7) Conv. riunione
8) Verbale prot. 613/UC. del 21/5/07

23/5/2007

L'UFFICIO PROPONENTE

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE - COMMERCIO
Rag. Rosanna Tumino

Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

om l'interpretazione di cui all' allegato emendato
saminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del
presentato da N° 9 Consiglieri
25/07/2007 con deliberazione n° 53

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 23/5/2007 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE - COM.
Rag. Rosanna Tumino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

NON E' DOVUTO PARERE

DI REGOLARITÀ CONTABILE

Data 23-05-07 IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa
esprime parere: Favorevole

Data 20/6/2007 IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

€ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

Il Dirigente del Settore Fiscalità Locale - Commercio

VISTA la L. 13/4/1999 n. 108, sulla sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali recante "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa di quotidiana e periodica";

VISTI il D. Reg. Ass. al Commercio n. 445/I/X del 17.4.2000 e D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 sul "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108"

VISTO il D.A Coop. Comm. Artianato e Pesca 13.11.2002 - che detta "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici";

TENUTO CONTO che la normativa sopra citata impone ai Comuni la predisposizione del Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici;

CONSIDERATA la necessità di un tempestivo intervento al fine di evitare l'intervento sostitutivo da parte della Regione per come previsto dalla circolare n. 6 dell'08.02.07 inviata con nota prot. 7687 del 21.3.2007 ;

TENUTO CONTO che si rende necessario approvare il suddetto Piano ;

PRESO ATTO che con nota racc. a.r. prot. 12069 del 10.5.2007 sono state convocate per il giorno 21.5.2007, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative , al fine di acquisire il parere richiesto dall'art. 6, comma 3, del D.A. del 13.11.2002 e che essendo andata deserta la predetta riunione il parere si intende favorevolmente reso per come risulta dal verbale prot. 613/UC del 21.5.2007 che si allega in copia;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 30 /2000 in ordine alla propria competenza a deliberare ;


VISTO L'O.R.E.L.

PROPONE

- 1 - Di approvare il Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici allegato ;
- 2 - Di trasmettere lo stesso dopo la sua approvazione all'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca ai sensi dell'art.6 comma 6 del succitato D.A. del 13.11.2002.

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE - COMMERCIO

Rag. Rosanna Tumino





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Prov. di. Catania

UFFICIO COMMERCIO

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E PERIODICI

CIO

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 25/07/2007
con l'integrazione di cui all'allegato emendamento
presentato da n° 9 Consiglieri.

IL SEGRETARIO GENERALE

Norme di riferimento:

- decreto legislativo 24 aprile 2001, n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n° 108";
- decreto assessoriale 13 novembre 2002: "Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici"

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Disposizioni normative
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Obiettivi e finalità del Piano
- Art. 4 Elaborati del Piano
- Art. 5 Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
- Art. 6 Esenzione dell'autorizzazione
- Art. 7 Parità di trattamento
- Art. 8 Modalità di vendita
- Art. 9 Esenzione dalla pianificazione
- Art. 10 Criteri della pianificazione del Piano
- Art. 11 Decorrenza e durata del Piano
- Art. 12 Suddivisione del Territorio Comunale
- Art. 13 Sperimentazione

CAPO II AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

- Art. 14 Requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione
- Art. 15 Istruttoria per nuove autorizzazioni
- Art. 16 Priorità nel rilascio delle autorizzazioni
- Art. 17 Registrazione della dinamica del Piano
- Art. 18 Autorizzazioni stagionali
- Art. 19 Trasferimento dell'esercizio
- Art. 20 Rapporto utenza e punti vendita -parametri-distanza minima
- Art. 21 Numero di Punti vendita esistenti e previsione futuri
- Art. 22 Ubicazione e tipologia delle strutture di vendita
- Art. 23 Subingressi
- Art. 24 Turni di chiusura per ferie e riposi
- Art. 25 Orario di vendita
- Art. 26 Sanzioni
- Art. 27 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 28 Applicabilità di altre norme

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 29 Norme finali di rinvio
- Art. 30 Entrata in vigore
- Art. 31 Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Disposizioni normative

Il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici detta norme e direttive per la razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite, come previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n° 108" ed è redatto secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, con decreto del 13 novembre 2002.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Assessoriale del 13 novembre 2002 ed ai fini della presente programmazione, s'intende per:

- a) **piano**, il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici;
- b) **punti vendita esclusivi**, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- c) **punti vendita non esclusivi**, gli esercizi previsti nel piano che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 13.4.1999 n. 108, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 4, del Decreto Lgvo 24.4.2001 n.170;

2) **I punti vendita promiscui**, autorizzati alla vendita di *quotidiani e periodici*, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13.4.1999 n. 108 e del Decreto L.gvo n.170/2001 sono considerati *punti vendita esclusivi*, mentre quelli autorizzati alla vendita di *quotidiani o periodici* sono considerati come punti vendita *non esclusivi*

Art. 3 - Obiettivi e finalità del Piano

Il Comune di San Giovanni la Punta dispone in atto di un piano delle edicole, adottato con Delibera Consiliare n° 26 del 27.04.99 e approvato con Delibera Commissariale n° 43 del 06.04.2000, ma in ottemperanza all'art. 6 , co. 1 del D.A. 13.11.2002, il Comune è tenuto alla riformulazione dello stesso, a seguito delle nuove direttive regionali .

Il Presente Piano si propone di :

- a) assicurare un più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione;
- b) favorire una migliore produttività del servizio;
- c) garantire agli utenti il più facile accesso ai punti vendita;
- d) indirizzare ed agevolare la collocazione del punto vendita in una posizione che sia idonea a favorire incontri ed aggregazione sociale.

Inoltre è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- b) Articolazione omogenea nel territorio del Comune di San Giovanni la Punta, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) Facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale

Art. 4 – Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dalla relazione programmatica, dalle presenti norme e direttive contenute in n. 31 articoli, da una tavola planimetrica del territorio di San Giovanni La Punta in cui sono indicati i punti vendita già esistenti, dell'elenco delle vie ricadenti nelle zone Centro, Trappeto, Pietra dell'Ova elaborato dall'ufficio C.E.D. del Comune

Art. 5- Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio del Comune di San Giovanni la Punta, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi.

L'attività di cui al comma precedente è soggetta, nel rispetto del presente Piano, al rilascio di autorizzazione da parte del Comune, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'art. 3 del D.A. 13.11.2002.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di genere di monopolio;
- b) le rivendite di carburante e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n° 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

Art. 6 - Esenzione dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lg.vo n. 170/2001 e del D.A. 13.11.2002 non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Rientrano nella fattispecie indicata tutte le strutture per l'accesso alle quali si paga un biglietto d'ingresso (museo, stadio, cinema e simili) ovvero nelle quali esiste una qualsiasi forma o modalità di controllo all'ingresso (es. ospedali, case di cura, ecc.)

Art. 7 - Parità di trattamento

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi devono assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

I punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici, dagli stessi prescelta per la vendita.

Le disposizioni, di cui al D.A. 13.11.2002, si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 8 - Modalità di vendita

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica, stabilito dal produttore, non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) Le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

c) I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) E' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico il divieto discende direttamente dalla tipologia del prodotto tipografico a prescindere dal contenuto della copertina.

Art. 9 - Esenzione dalla pianificazione

Non rientrano nel novero dei punti di vendita da determinarsi in forza delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) Le rivendite ubicate nelle stazioni marittime;

b) Le rivendite ubicate nelle stazioni ferroviarie;

c) Le rivendite ubicate negli aeroporti;

d) Le rivendite ubicate nelle autostrade o raccordi autostradali;

e) Le rivendite ubicate nelle strade di grande comunicazione;

f) Le rivendite ubicate nelle strade statali al di fuori del centro abitato;

g) Le rivendite negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

Art. 10 - Criteri della pianificazione del Piano

Gli obiettivi del piano sono essenzialmente rivolti ad assicurare una più razionale evoluzione della rete di vendita ed una migliore produttività del servizio da rendere all'utenza.

Per una equilibrata ripartizione dei punti vendita in tutto il territorio comunale, si è tenuto conto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, della densità della popolazione residente, delle strutture scolastiche, degli uffici pubblici e privati, delle strutture industriali, commerciali e ricettive presenti sul territorio, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio; del numero delle rivendite esclusive e non esclusive esistenti nell'ambito di ciascuna zona;

Si è tenuto altresì conto

- dell'assetto viario, dei flussi di popolazione non residente, includendo correnti turistiche, stagionali e permanenti;

- di un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita non esclusivi non inferiore a 1.000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiori a 350 metri, calcolati per il percorso più breve;

Viene inoltre previsto che qualora nel territorio comunale o nella singola zona, risultasse un numero di famiglie inferiori a 1.000, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo e di un punto vendita non esclusivo.

Art. 11 - Decorrenza e durata del Piano

La validità del Piano decorre dalla data della sua definitiva approvazione.

Il presente piano non è soggetto a scadenza, fermo restando comunque la prevista possibilità di procedere ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito all'introduzione di nuove normative o di oggettive modifiche sostanziali dovute ad esigenze di pubblico interesse ed all'aumento demografico nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6, comma 2, del D.A.13.11.2002.

Art. 12 – Suddivisione del Territorio Comunale

Il territorio Comunale è stato suddiviso in tre zone, per come individuate dagli Uffici Demografici del Comune, comprendendo le singole zone le vie riportate nell'allegato "A" al presente Piano :

Zona Centro

Zona Trappeto

Zona Pietra dell'Ova

Art. 13 – Sperimentazione

Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi della L. n. 108/1999 hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per vendere i prodotti editoriali per la medesima tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

Art. 14 – Requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione

L'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici non può essere esercitata senza specifica autorizzazione, tranne nei casi previsti all'art. 6 del presente Piano.

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n° 170 e del Decreto Assessoriale del 13 novembre 2002 e può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

Nel caso di attività da esercitarsi su suolo pubblico, l'autorizzazione deve essere rilasciata unitamente alla concessione del posteggio dove installare il chiosco.

Art. 15 – Istruttoria per nuove autorizzazioni

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, devono essere presentate, in carta legale, al comune territorialmente competente.

Il richiedente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di:

- a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 22 dicembre 1999, n° 28 (requisiti morali);
- b) non sussistenza nei propri confronti di "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 (antimafia);
- c) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
- d) non essere iscritto in albi professionali;

Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente ovvero ragione sociale, sede legale e partita IVA se trattasi di società;
- b) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;
- c) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico, ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
- d) eventuale titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del Decreto Assessoriale del 13 novembre 2002, per le rivendite non esclusive.
- e) Eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali;
- f) Agibilità e destinazione d'uso commerciale dei locali;
- g) Rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali.

Alla stessa deve essere allegato la copia di un documento di riconoscimento.

Eventuali istanze di rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di punti vendita esclusivi e/o non esclusivi, inoltrate prima dell'adozione del presente Piano e in assenza di disponibilità nei piani adottati in vigore della precedente normativa, non possono essere oggetto di valutazione, considerato che detti strumenti rappresentano il necessario presupposto per procedere alla predetta valutazione.

Le istanze per nuove autorizzazioni verranno esaminate dall'Ufficio Comunale competente che deciderà sull'accoglimento o meno sulla base del presente Piano ed ai criteri in esso contenuti. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lvo n. 114/98, il quale ha soppresso la voce n. 50 della tabella C al D.P.R. n. 300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 407/94, l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 non è più applicabile.

Art. 16 – Priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Nel caso di più domande concorrenti le autorizzazioni verranno rilasciate sulla base delle seguenti priorità:

- a) domande per zone prive di autorizzazione;
- b) ordine cronologico di presentazione

Art. 17 – Registrazione della dinamica del Piano

1 - Le variazioni che intervengono nella rete di vendita vanno registrate dall'Ufficio Comunale competente in un apposito registro riportante le disponibilità suddivise per zone e tipo di autorizzazione;

2 - Le disponibilità per nuove autorizzazioni sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi vanno tenute aggiornate per cui si potrà:

a) *aumentarle* nei casi di cessazione di attività, decadenza o revoca dell'autorizzazione;

b) *diminuirle* nei casi di rilascio di autorizzazione di nuova apertura, autorizzazione al trasferimento di esercizi in altra zona.

Art. 18 – Autorizzazioni stagionali

Risulta utile precisare che nel Comune di San Giovanni La Punta non si sono individuate aree prettamente turistiche tuttavia a discrezione dell'Amministrazione possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per un periodo massimo di mesi quattro nelle zone ove è prevista in particolari periodi dell'anno una consistente presenza stagionale ai sensi del punto 7 dell'art. 9 del succitato Decreto 13.11.2002 nel rispetto della distanza tra punti vendita esclusivi e non esclusivi pari a m. 350 misurati lungo il percorso più breve.

Art. 19 – Trasferimento dell'esercizio

Nell'eventualità di un trasferimento di un punto vendita, sia esso esclusivo che non esclusivo, devono essere rispettate le previsioni programmatiche previste nel presente piano.

Il trasferimento all'interno della stessa zona commerciale può avvenire solo nel caso della sussistenza della distanza di 350 metri da un altro punto vendita, mentre il trasferimento in un'altra zona commerciale può essere effettuato solo se sussiste, oltre il rispetto della distanza tra singoli punti vendita, anche il rispetto delle previsioni numeriche di punti vendita nella zona considerata.

Art. 20 – Rapporto utenza e puntivendita – parametri – distanza minima

Il Comune al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni si attiene ai seguenti parametri:

- Un punto vendita ogni 1000 nuclei famigliari residenti per punti vendita esclusivi ;
- Un punto vendita ogni 1000 nuclei famigliari residenti per punti vendita non esclusivi ;
- Distanza minima tra i singoli punti di vendita non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve, sia per i punti vendita esclusivi che per quelli non esclusivi .

E' altresì consentita la previsione di un ulteriore punto di vendita esclusivo o non esclusivo, quando a seguito della programmazione che precede e a seguito di variazione della consistenza demografica, dovesse risultare un numero di famiglie uguale o superiore a 600, fermo restando il rispetto della distanza minima di cui sopra.

Per i centri commerciali, tenuto conto del gran numero del flusso di popolazione giornaliera, proveniente dai diversi Comuni dell'hinterland che si recano nei centri commerciali "Le Zagare" e che certamente affluiranno nel realizzando Parco commerciale "I Portali" insistenti su via Catira - Santo Lucia , la cui stima, si presume essere di oltre 15.000 presenze giornaliere determinerà la necessità di avere, per detto luogo e per la conseguente amplificazione in tutto l'hinterland comunale, di un maggiore approvvigionamento generale di servizi.

Sotto questa ottica viene vista la possibilità di avere e dare maggiori possibilità di fornire servizi, più esaustivi e convenienti in termini di risparmio di tempo e di denaro, per i cittadini "lettori",

evitando però concentrazioni di edicole nei diversi luoghi, per non creare disparità di trattamento tra abitanti e concorrenza sleale fra i gestori del servizio.

Quanto sopra detto consente di considerare l'eventuale possibilità, da parte del Comune, di assentire autorizzazioni per l'apertura di nuove edicole, sia all'interno del nuovo centro commerciale "I Portali", che in tutto il perimetro comunale, per l'avvento del considerevole aumento del numero degli abitanti, delle famiglie e per il flusso di potenziali visitatori del sopradetto Centro Commerciale e del potenziamento dell'altro Centro Commerciale "Le Zagare".

Art. 21 – Numero di Punti vendita esistenti e previsione futuri

Tenuto conto delle considerazioni esposte nella relazione programmatica e nell'articolo precedente si ricava la seguente previsione di nuove aperture di Punti Vendita

Zona	N. Famiglie	P.V. esistenti	P.V. Futuri Esclusivi	P.V. futuri Non esclusivi	Totale
Centro	5.342	5	0	5	10
Trappeto	1.908	2	0	2	4
Pietra dell'Ova	742	1	0	1	2
Centri Commerciali - Centro -				4	4
TOTALE		8		12	20

Il fine di evitare concentrazioni di edicole nei diversi luoghi, nei centri commerciali e nelle medie strutture già esistenti e/o che si andranno ad insediare nel territorio, è consentito il rilascio di una sola autorizzazione di apertura di punto vendita non esclusivo per ciascuna struttura commerciale.

Art. 22 – Ubicazione e tipologia delle strutture di vendita

L'attività di vendita sia esclusiva che non esclusiva può svolgersi in negozi fissi o chioschi collocati su aree pubbliche laddove ne è consentita l'installazione in funzione agli spazi esistenti e nel rispetto delle norme in materia di concessione di suolo pubblico e relativa programmazione su aree pubbliche, nonché del vigente Codice della strada.

Relativamente ai negozi è da considerare che:

- il limite massimo di superficie, per i punti vendita esclusivi, è quello corrispondente al limite massimo di superficie per gli esercizi di vicinato;
- il limite massimo di superficie, per i punti vendita non esclusivi, è quello consentito per le tipologie di esercizio di cui al precedente art. 5

L'Amministrazione comunale dovrà inoltre prevedere la possibilità di consentire al titolare dell'autorizzazione amministrativa l'installazione di strutture mobili atte a favorire la pubblicità dei prodotti editoriali commercializzati.

La tipologia dei chioschi deve essere consona con gli elementi architettonici presenti nella zona nella quale lo stesso chiosco dovrà essere ubicato. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si può riservare la possibilità di indirizzare l'installazione dei chioschi con le modalità e i criteri che riterrà più opportuni. La dimensione degli stessi deve essere tale da consentire la più ampia esposizione delle diverse testate.

Art. 23– Subingressi

Integrazione approvata dal C.C. nelle sedute del 25/07/2007 con delibera n° 53.

IL SEGRETARIO GENERALE

In caso di subingresso nell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici verranno applicate le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29 della L.R. 22.12.1999 n. 28 relative alla fattispecie in questione, fatto naturalmente salvo il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15. Alla comunicazione di subingresso vanno allegati:

- copia del contratto di acquisto, di affitto o di comodato dell'azienda, redatto da un notaio, registrato nei modi di legge, nel caso di trasferimento della titolarità "inter vivos";
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi, nel caso di trasferimento della titolarità "mortis causa".

Art. 24 – Turni di chiusura per ferie e riposi

La chiusura delle rivendite nei giorni festivi, di riposo infrasettimanale e per ferie, viene regolata in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante predisposizione di turni, d'intesa tra i rivenditori e l'Amministrazione Comunale.

Per le attività stagionali possono essere previste deroghe ai turni di chiusura.

Durante il periodo di chiusura per ferie, la rivendita ha l'obbligo di affiggere all'esterno del proprio esercizio un cartello che indichi il periodo di chiusura e la rivendita più vicina aperta

Art. 25 – Orario di vendita

L'art. 14 della L.R. n. 28/99 esclude dall'applicazione delle disposizioni in materia di orari tra gli altri "le rivendite di giornali.....nonchè gli esercizi specializzati nella vendita di libri".

Conseguentemente, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi, che si limitano alla vendita di giornali, quotidiani e periodici, non sono applicabili le disposizioni previste, in materia di orari dalla citata legge regionale.

Ai punti vendita non esclusivi si applica la disciplina degli orari che regola l'attività principale.

Art. 26 – Sanzioni

L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Nel caso di violazione della vigente normativa in materia, nonché delle direttive contenute nel presente Regolamento Comunale si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della L.R. n. 28/1999.

In particolare ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di :

- 1) Sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese;
- 2) Riservare diverso trattamento alle varie testate;
- 3) Trasferire o attivare la rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

In caso di particolare gravità o di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria si può procedere anche alla revoca dell'autorizzazione.

Le sanzioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 28/99 sono applicabili nei seguenti casi:

- a) vendita senza autorizzazione relativa ad apertura, trasferimento, ampliamento di esercizi;
- b) vendita di prodotti non consentiti, in esercizio non esclusivo;
- c) attività di vendita durante il periodo di sospensione;
- d) vendita con apparecchi automatici, senza autorizzazione;

- e) vendita per corrispondenza senza autorizzazione;
- f) vendita a domicilio, senza autorizzazione;
- g) esposizione di merce senza prezzi chiari e leggibili;
- h) vendite straordinarie ;
- i) trasferimento in gestione o proprietà di esercizio senza comunicazione.

Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è soggetta a revoca qualora l'attività non venga esercitata in modo continuativo per 12 mesi consecutivi;

Il richiedente l'autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro mesi 6 (sei) dal rilascio ;

La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore e sempre che il titolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia richiesto ed ottenuto proroga dal Sindaco.

Su istanza dell'interessato può essere concessa una proroga non superiore a 12 mesi , in via eccezionale ed in presenza di comprovati e giustificati motivi di impedimento dell'esercizio dell'attività.

Art. 28 – Applicabilità di altre norme

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme e direttive si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 28/99 ed in particolare :

- 1 – requisiti generali per l'esercizio dell'attività di cui all'at. 3, c. 2 (requisiti morali);
- 2 – requisiti igienico sanitari dell'esercizio di vendita;
- 3 – comunicazione di cui all'art. 29, comma 3, per i casi di subentro nella titolarità dell'autorizzazione "inter vivos" o "mortis causa" nonché per la cessazione dell'attività;
- 4 – sanzioni di cui all'art. 22 , per i casi di cui al precedente Art. 26

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Norme finali di rinvio

Con le disposizioni finali, contenute nell'art. 9 del D. Leg.vo n. 170/2001, è stato espressamente abrogato l'art. 14 della L. n. 416 /81 , come sostituito dall'art. 7 della L. n. 67/81, pertanto non sono più applicabili le seguenti disposizioni:

- il divieto alle persone diverse dal titolare, o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa;
- il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche;
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

Per quanto non previsto dal Decreto Leg.vo n. 170/2001 e dal D.A. 13.11.2002 si applica la L.R. n. 28/99.

Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione Siciliana e a tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Restano salve le disposizioni di legge riguardanti la materia.

Il presente Piano è composto da n. 31 Articoli, da una tavola planimetrica del territorio di San Giovanni La Punta e da un elenco di vie, che fanno parte integrante dello stesso, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ e pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Art. 30 – Entrata in vigore


Il presente Piano entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati incompatibili con il presente Piano .

Art. 31 – Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale.

Il presente Piano, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.A. 13.11.2002, dopo la sua approvazione verrà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE - COMMERCIO
Rag. Rosanna Tumino



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fiscale 00453970873

FAX (095) 7410717

RELAZIONE PROGRAMMATICA

PRINCIPI GENERALI

La legge 5 agosto 1981 n. 416 ha avvicinato la vendita di giornali e riviste alla disciplina del commercio, prevedendo l'approvazione da parte dei Comuni di Piani per l'apertura di punti ottimali di vendita.

In l'approvazione della legge n. 108 del 13.4.1998 il Governo ha dato avvio ad un periodo di sperimentazione della durata di diciotto mesi, consistente nella apertura, su semplice comunicazione di nuovi punti di vendita, non esclusivi, in particolari esercizi quali: rivendite di generi di monopolio, bar, distributori di carburanti, medie strutture di vendita, ed esercizi adibiti, in prevalenza, alla vendita di libri e prodotti equiparati.

La sperimentazione ha fatto seguito l'emanazione del Decreto Lgs. N. 170 del 24.4.2001 di Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, che ha riordinato il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica costituito da punti vendita esclusivi e non esclusivi, soggetti ad autorizzazione comunale prevedendo le regole generali da osservare nella vendita, oltre un sistema di monitoraggio del settore abrogando all'art. 9 del succitato decreto l'art. 14 della L. n. 416/81, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 67/87.

Pertanto a seguito della suddetta abrogazione non sono più applicabili:

- il divieto alle persone diverse dal titolare, suoi familiari, parenti ed affini fino al terzo grado, di svolgere l'esercizio di rivendita fissa;
- il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche;
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di un'autorizzazione.

L'art. 6 del succitato D. Lgs. n. 170/2001 ha previsto l'emanazione di direttive regionali per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative comunali. Tali direttive sono state emanate da parte della Regione Siciliana con il D. A. del 13.11.2002 stabilendo all'art. 7 del succitato decreto le finalità e gli obiettivi che si intendono realizzare con la pianificazione comunale elencandoli specificatamente c.s.:

- a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superficie espositive e di vendita;
- b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;
- c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

Nell'ottica della realizzazione degli obiettivi sopra elencati è stato redatto l'allegato "Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici", sulla base delle norme in vigore al fine di dare a queste attività un più logico e razionale assetto cittadino, favorendo così nuove iniziative che in termini di occupazione potrà favorire l'impiego di un discreto numero di addetti ottenendo nel contempo una più facile fruizione da parte della popolazione



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

interessata che a volte in funzione della distanza da percorrere rimanda o rinuncia all'acquisto di quotidiani e riviste in genere.

l'ossequio alla normativa vigente in materia e, specificatamente, alle direttive emanate dalla Regione Siciliana in data 13.11.2002, è stato necessario preliminarmente effettuare un censimento delle rivendite operanti e della loro localizzazione, elementi essenziali per consentire una veduta panoramica del territorio e le distanze attualmente esistenti tra i punti di vendita in modo da poter procedere all'inserimento di nuovi siti.

Il territorio cittadino è stato suddiviso in tre zone, già individuate dall'Amministrazione Comunale, comprendente per ogni zona le vie riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente relazione, al fine di poter, sulla base dell'attuale popolazione e del numero di famiglie residenti, calcolare le effettive necessità delle varie zone.

Le tre zone sono state così individuate:

- 1) Centro
- 2) Trappeto
- 3) Pietra dell'Ova

Dalla suddetta divisione, si è potuto risalire al numero di nuclei famigliari per le varie zone, elemento indispensabile per la quantificazione del numero di autorizzazioni rilasciabili stante che sulla base della normativa vigente, può essere prevista una edicola ogni 1.000 nuclei famigliari con la possibilità di aumento di una unità nel caso di eccedenza di 600 nuclei familiari in ognuna delle zone così come prima suddivise e di una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 m. calcolati per il percorso più breve.

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Il territorio del Comune di San Giovanni la Punta è posto a nord-est della città di Catania, a circa dieci chilometri da quest'ultima.

Per questa sua posizione, esso funge da nodo di scambio da e per i comuni circostanti e per la città di Catania, assumendo un ruolo preminente nell'inquadramento territoriale dell'area metropolitana di Catania.

La realtà urbanistica del territorio comunale è concretizzata dalla suddivisione in vari agglomerati urbani o quartieri, distinti l'uno dall'altro per particolari caratteristiche.

Il centro cittadino è formato da un gruppo di quartieri collegati tra di loro per mezzo di un anello viario costituito da: via Della Regione – via Duca D'Aosta – via Roma – via Ravanusa; i rimanenti quartieri (Trappeto e Pietra dell'Ova) sono più lontani dal Centro del Paese, ma non di meno molto uniti con il centro stesso.

Urbanisticamente il Comune in questi ultimi decenni si è sviluppato notevolmente in quasi tutte le parti del territorio anche se con caratteristiche tipologiche diverse derivanti da ogni singola realtà urbanistica e sociale.

Il Comune dispone già di un Piano urbanistico, attuativo sull'intero territorio comunale, approvato nel mese di Giugno 2005

Il Comune di San Giovanni la Punta, per la sua posizione strategica, rappresenta oggi uno dei maggiori poli d'attrazione dell'hinterland catanese nel settore de commercio, degli affari e non ultimo del turismo in concorrenza con comuni tipo Misterbianco, Acirelae e Giarre.

La presenza di diverse attività commerciali di piccola, media e grande struttura, attinenti ai più svariati settori commerciali, che spaziano dal settore alimentare a quello dell'edilizia a quello dell'arredamento, ha creato un tessuto fiorente di attività commerciali che è il motore propulsivo dell'economia comunale.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

Le numerosissime piccole e medie attività economiche esistenti nel Comune, sono quasi tutte attività commerciali ubicate in massima parte nel centro cittadino, oltre a diverse realtà artigianali di media grandezza, sparse su tutto il territorio.

ZONE TURISTICHE

Il territorio comunale per la sua particolare posizione territoriale, non ha delle zone turistiche intese come tali.

La presenza di abitazioni da destinare esclusivamente alla villeggiatura sono pochissime nel Comune, in quanto si preferiscono ad esso i comuni più lontani dalla Città e più freschi per temperatura estiva. A seguito di questa indagine, nel "piano" non viene individuata nessuna area con caratteristiche di "zona turistica".

E' da precisare, tuttavia, che è facoltà dei comuni individuare delle zone turistiche del territorio comunale, nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusive, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno nel rispetto del rapporto minimo tra popolazione non residente e punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore mediamente a 1.000 presenze giornaliere rilevate nell'anno precedente per il periodo considerato.

E' da dire comunque, nel caso in cui in futuro il Comune individui tali zone, che il rilascio delle autorizzazioni, a carattere stagionali, sia per punti vendita esclusivi, che per quelli non esclusivi deve comunque avvenire nel rispetto del Piano Commerciale e delle distanze minime previste nello stesso.

SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE

Il Comune di San Giovanni la Punta ha una popolazione di residenti che si aggira sui 22.000 abitanti con circa 8.000 nuclei famigliari

Dai dati pervenuti dall'Ufficio Demografico di questo Comune, si può predisporre il seguente grafico, relativo alla popolazione residente per zone, alla data del 26.03.2007

Residenti

Centro	14.703
Trappeto	5.346
Pietra dell'Ova	1.948

Totale	21.997
---------------	---------------

Nuclei Familiari

Centro	5.342
Trappeto	1.908
Pietra dell'Ova	742

Totale	7.992
---------------	--------------

Le vie maggiormente interessate da flussi di popolazione per vari motivi sono: l'anello viario costituito dalla via Della Regione, dalla via Duca D'Aosta, dalla via Roma e dalla via Ravanusa; la direttrice per i paesi a nord-est con le vie Fisichelli, via Delle Sciare, via Santa Lucia e



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

la via Morioni; per i paesi ad ovest con la via Motta; a sud (per Catania e raccordi autostradali) con la via S. D'Acquisto, via Duca degli Abruzzi, via Balatelle, via Madonna delle Lacrime e la nuova arteria Catira-Santa Lucia

Di considerevole rilievo è la popolazione fluttuante, riferita a coloro che devono raggiungere gli altri paesi etnei o il capoluogo etneo, nonché quella scolastica, abbastanza numerosa per coloro che quotidianamente devono raggiungere il complesso scolastico polivalente, ubicato lungo la via Motta. Merita inoltre particolare attenzione il flusso di popolazione giornaliera, proveniente dai diversi Comuni dell'hinterland che si recano nei centri commerciali "Le Zagare" e che certamente affluiranno nel realizzando Parco commerciale "I Portali" insistenti su via Catira - Santo Lucia, la cui stima, si presume essere di oltre 15.000 presenze giornaliere.

Da un attento esame del piano d'impatto per l'apertura del nuovo centro commerciale "I Portali" all'interno del Comune, si evince chiaramente che il notevole flusso potenziale di utenze determinerà la necessità di avere, per detto luogo e per la conseguente amplificazione in tutto l'hinterland comunale, di un maggiore approvvigionamento generale di servizi.

Sotto questa ottica viene vista la possibilità di avere e dare maggiori possibilità di fornire servizi, più esaustivi e convenienti in termini di risparmio di tempo e di denaro, per i cittadini "lettori", evitando però concentrazioni di edicole nei diversi luoghi, per non creare disparità di trattamento tra abitanti e concorrenza sleale fra i gestori del servizio.

Quanto sopra detto consente di considerare l'eventuale possibilità, da parte del Comune, di assentire autorizzazioni per l'apertura di nuove edicole, sia all'interno del nuovo centro commerciale "I Portali", che in tutto il perimetro comunale, per l'avvento del considerevole aumento del numero degli abitanti, delle famiglie e per il flusso di potenziali visitatori del sopradetto Centro Commerciale e del potenziamento dell'altro Centro Commerciale "Le Zagare".

E' da rilevare infine la presenza sul territorio di n. 3 strutture alberghiere, di buon livello, posti lungo le direttrici principali di comunicazione; di recente apertura sono anche due Bed & Breakfast.

LA RETE ESISTENTE

Il numero delle rivendite complessivamente insediate sul territorio è pari a n. 8 (otto), per come si evince dalla autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio, sotto meglio evidenziate, per i punti vendita di giornali e riviste esclusive, e di n. 2 punti vendita rilasciata ad esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 13.4.1999 n. 108, cui l'autorizzazione è rilasciata di diritto per come stabilito all'art. 2, punto 4 del D.A. 13.11.2002. Relativamente pertanto al rilascio di nuove autorizzazione amministrative per quanto riguarda nuove aperture di punti vendite esclusive è da dire che il limite previsto dalla Regione Siciliana nel D.A. citato, risulta saturato, mentre relativamente al rilascio di autorizzazione per apertura di punti vendita non esclusivi è possibile prevedere n. 8 (otto) autorizzazione individuando un punto per ogni 1.000 famiglie residenti da distribuire per lo più nella zona centrale dove è in atto una incremento dei nuovi insediamenti abitativi mentre per le restanti parti sarà opportuno calcolare lo stretto numero necessario.

Occorre inoltre, in considerazione della popolazione fluttuante che accede ai centri commerciale, al fine di dare maggiore servizi ai consumatori "lettori" prevedere l'apertura di n. 4 punti vendita non esclusivi all'interno dei Centri Commerciali di nuova istituzione.



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

La rilevazione della rete di vendita esistente è stata effettuata per i punti vendita già autorizzati ai sensi del 4° comma dell'art. 2 del Decreto Assessoriale del 13 novembre 2002, nonché per quei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13.04.1999 n° 108 e del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170.

Gli attuali punti vendita sono dislocati come da prospetto allegato:

D'ANTONE MADDALENA (Punto vendita esclusivo)	Pietra dell'Ova	Piazza Bonaccorso
NICOSIA GIUSEPPA (Punto vendita esclusivo)	Trappeto	Via D. Degli Abruzzi 12
DI GREGORIO CINZIA (Punto vendita esclusivo)	Trappeto	Via D. Degli Abruzzi 81
MAUGERI NICOLÒ (Punto vendita esclusivo)	S. G. La Punta Centro	Via della Regione 6
PETRALIA CANDIDO (Punto vendita esclusivo)	S. G. La Punta Centro	Via della Regione 180
NICOTRA CONCETTA (Punto vendita esclusivo)	S. G. La Punta Centro	Via della Regione 356
CANNIZZARO GIUSEPPE (Punto vendita esclusivo)	S. G. La Punta Centro	Via Roma 239
BULLA FABIO (Punto vendita esclusivo)	S. G. La Punta Centro	Via Roma 55

PUNTI VENDITA CHE HANNO EFFETTUATO LA SPERIMENTAZIONE

Non esclusivi

ALIGRUP S.P.A.	S. G. La Punta Centro	Via Fisichelli
SPINA MICHELE	S. G. La Punta Centro	Centro Commerciale "LE ZAGARE"

Il punto vendita sito in Piazza Bonaccorso rispecchia nettamente la caratteristica del quartiere. Infatti le maggiori vendite, soprattutto di giornali, avviene nei giorni prefestivi e festivi,



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

ovvero in giorni non lavorativi, evidenziando la caratteristica del quartiere che si compone di famiglie che vivono gran parte del loro tempo in città per motivi di lavoro.


I punti vendita posti lungo via Della Regione e via Roma, strade di notevole flusso di cittadini e di veicoli, fanno registrare una vendita mediamente buona, con diversificazione di prodotti venduti anche in funzione del tipo di attività.

Le altre rivendite, poste nelle zone meno centrali, hanno un andamento di vendita costante, anche in presenza di abbinamenti di attività.

CONCLUSIONI

Tenuto conto che da una stima effettuata dalla FIEG in Italia, la vendita media di quotidiani è al momento di circa 160 al giorno per mille abitanti per cui è sperabile che una migliore e consistente distribuzione dei punti vendita possa contribuire ad incentivare le vendite ed integrare il livello attuale dell'offerta in modo assai equilibrato con la possibilità di coprire le aree del territorio comunale sprovviste del servizio di rivendita o con servizio insufficiente.

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITÀ LOCALE - COMMERCIO
Rag. Rosanna Tumino




DESCR. VIA
A.MUSCO
ACI BONACCORSI
ACI BONACCORSI-CONV.V.SA
ADALGISA
ADALGISA I TRAV.
ADALGISA II TRAV.DX
AGNANO
AGRIGENTO
ALCALORO
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA I TRV.SX
ALESSANDRIA II TRV.DX
ALESSANDRIA II TRV.SX
ANCONA
AQUILA
ASSISI
ASSISI II TRAV.DX
ASTI
AURORA
BARI
BELFIORE
BELLUNO
BERGAMO
BIVONA
BOGGIO LERA
BOLOGNA
BOTTAZZI
BRANCATI
BRINDISI
BUSCEMI
C.SO SICILIA
CADORNA
CALATAFIMI
CALTANISSETTA
CAP.LO FARO
CARRARA
CATANIA
CATANIA 2 TR.DX
CATANZARO
CHIANCIANO
CHIETI
CILEA
CILEA-I TRAV.SX
CILIEGIE
COMO
CONSOLI
CORSARO
COSENZA
CREMONA
CREMONA I TRAV. DX

DESCR VIA
CUCE' SALVATORE
CUNEO
D'ACQUISTO
D.D'AOSTA-IST.S.GIUSEPPE
DANTE ALIGHIERI
DI MAURO NATALE
DIAZ
DON BOSCO
DONIZETTI
DUCA D'AOSTA
EMPOLI
ENNA
ETNA
EUCALIPTI
EUROPA
FAMA'
FIRENZE
FIRENZE-C.DA RAVANUSA
FISICHELLI
FISICHELLI III TR.DX
FIUME
FO'
FRASCATI
FROSINONE
GARIBALDI
GENOVA
GORIZIA
GRASSI
GROSSETO
GUTTUSO R.
IMPERIA
ITALIA
LA SPEZIA
LA VALLETTA
LATINA
LECCE
LIVORNO
LUCIA MANGANO
MACELLO
MADONNA DEL CARMINE
MADONNA DI LORETO
MANGANELLI
MANTOVA
MARCONI
MARSALA
MASCAGNI
MERANO
MESSINA
MILANO
MINICUCCA

DESCR. VIA
MODENA
MONACI MANTIA
MONGIBELLO
MONTE GRAPPA
MONTECARLO
MONTECATINI
MONTELLO
MONTELLO I TRAV.SX
MONZA
MORGIONI
MOTTA GIUSEPPE
MOTTA-CONV.CARMELITANE
N.SAURO
NAPOLI
O LEBBROSARIO ADDOLORATA
PADRE GABRIELE M.ALLEGRA
PALERMO
PALERMO II C.RAVANUSA
PAVIA
PERUGIA
PESCARA
PIAVE
PIAVE-CONV.IST.PECORINO
PIRANDELLO
PIRANDELLO I TRAV.
PISA
PISTOIA
POLA
PORTO PALO
POTENZA
POZZO
PUGLIA
PUGLIA SECONDA
PULEO
PULVIRENTI ALFIO
PULVIRENTI SANTO
QUATTRO NOVEMBRE
RADDUSA
RAGUSA
RAVANUSA
RAVANUSA-IST.V.ANGELA
RECUPERO
REGIONE
RIETI
RIMINI
ROMA
ROMA-CONV.IST.ORSOLINE
S.CATERINA
S.CROCE
S.GIUSEPPE

DESCR. VIA
S.LUCIA
S.T.GRASSO
S.T.SCALIA
SANREMO
SAVONA
SCIARE
SCIUTO VINCENZO
SEMINARIO
SERBATOIO
SERG.PENNISI
SIENA
SIRACUSA
SIRACUSA I TRAV.DX
SIRACUSA IV TRAV.SX
SIRACUSA-II TRAV.SX
SOLD.MESSINA
SOLD.SCALIA NATALE
SOLD.SCUTO
SOLD.TROVATO
SONDRIO
SONDRIO-CONV.V.CHIARA
SPOLETO
TAORMINA
TARANTO
TORINO
TORINO I TRAV. DX
TORINO I TRAV.SX
TORRISI SALVATORE
TRAPANI
TRAPPETO
TRIESTE
TRIGONA
TRIPOLI
TROVATO-CONV.MADONNINA-
UDINE
UMBERTO
V.REGIONE DOPO 107/F
VALVERDE
VARESE
VENEZIA
VERCELLI
VERDINA
VERDINA SECONDA
VERGA
VIAGRANDE
VITT.EM.LE ORLANDO
VITTORIO VENETO
ZAPPALA' CARMELO
ZAPPALA' GIUSEPPE
ZARA

[illegible]



Il Presidente passa alla votazione palese per alzata di mano della proposta di delibera in oggetto per come integrata dal superiore emendamento che viene approvata con N° 12 voti favorevoli e N° 3 astenuti (Scuderi - Bottino - Di Mauro).

Il Consiglio Comunale

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione Piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici . >>

INTERVENUTI

- Sentite le dichiarazioni dei Consiglieri interpellati;

- Visto il verbale della 2° Commissione Consiliare Permanente N° 11 del 03/07/2007;

- Visto l'esito delle votazioni palesi come sopra svoltesi;

Delibera

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione Piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali, quotidiani e periodici >>, per come integrata dall'allegato emendamento presentato da N° 9 Consiglieri ed approvato da questo Consiglio Comunale.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

G. Scalis

IL PRESIDENTE

Marbrey

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

che la presente deliberazione

ATTESTA

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07/09/2007

- [☒] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[☐] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

San Giovanni La Punta, li

01/10/2007

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dal 23 AGO. 2007 al 11/09/2007. Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

03 LUG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

In riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 25/07/2007
all'oggetto: "Approvazione piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di
vendita di giornali quotidiani e periodici", si chiede di accertare se sono pervenuti
reclami od opposizioni nel periodo intercorrente dal 28/08/2007 al 07/09/2007.

LA RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Donatella N. Amico

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. f.f.

[Signature]

SI ATTESTA

Che in ordine alla delibera di cui sopra, nel periodo dal 28/08/2007 al 07/09/2007,
non sono pervenuti a questo Ufficio Protocollo reclami od opposizioni contro la
predetta deliberazione.

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]

Dalla Residenza Municipale, li 21 SET. 2007



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°53 DEL 25/07/2007

ALL'OGGETTO : Approvazione piano Comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia, all'ALBO PRETORIO di questo Comune per giorni quindici consecutivi dal 28/08/2007 al 11/09/2007. *Qui*

Il sottoscritto ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO attesta che nel summenzionato periodo non sono pervenute opposizioni presso questo Ufficio Protocollo.

N° 2583 R.P.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Giorgio Marchese
Marchese Giorgio

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]

A seguito delle su estese attestazioni, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'ALBO PRETORIO di questo Comune dal giorno 28 AGO. 2007 *11/09/2007* successivo alla data di adozione, che vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 11-09-2007 sensi dell'art. 11- I comma- della L.R.3/12/1991 N° 44, dell'art. 4 della L.R. n°23 del 05/07/1977 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 127- comma 21 L.R. 17/2004. SI CERTIFICA, altresì, che non sono state prodotte opposizioni avverso la delibera di Consiglio Comunale n°53 del 25/07/2007, sopra menzionata.

Dalla Residenza Municipale, li 03 LUG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]